

OGGETTO: Servizio di pulizia pozzetti di calma della rete mareografica per il monitoraggio dei parametri meteomarini del Centro Previsione e Segnalazione Maree del Comune di Venezia per il triennio 2023-2025 – Disciplinare di affidamento del servizio

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Venezia - Area Polizia Locale e Sicurezza del Territorio, Settore Protezione Civile, Rischio Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il dott. Marco Favaro nella qualità di Responsabile del Servizio Centro Previsione e Segnalazione Maree, Progetti, Sviluppo e Manutenzioni, tel. 041/2748920, e-mail marco.favaro@comune.venezia.it

PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE

I soggetti ammessi alla procedura di cui al presente disciplinare, provengono da una indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di operatori economici ad essere invitati a presentare offerta per l'acquisizione del servizio di cui sopra.

La modalità di offerta è quella di ribasso sull'importo posto a base d'appalto. Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso di cui all'art. 36, comma 9bis del D.Lgs. n. 50/2016 osservando le indicazioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

OGGETTO DELL'APPALTO E LOTTI

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio della pulizia pozzetti di calma della rete mareografica per il monitoraggio dei parametri meteomarini del Centro Previsione e Segnalazione Maree del Comune di Venezia per il triennio 2023-2025, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo quanto definito in dettaglio nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. L'importo a base di appalto, riferito al servizio di manutenzione per il triennio 2023-2025 e soggetto a ribasso, ammonta a euro 30.825,00 (IVA esclusa) suddiviso nel seguente modo:

- importo per competenze € 10.275,00 (o.f.e.) anno 2023
- importo per competenze € 10.275,00 (o.f.e.) anno 2024
- importo per competenze € 10.275,00 (o.f.e.) anno 2025

Si precisa che nell'importo complessivo dell'appalto sono inclusi:

- **gli oneri per ottenere le autorizzazioni necessarie presso la Capitaneria di porto competente**
- **i mezzi necessari per raggiungere e operare anche presso le dighe e la piattaforma.**

L'appalto, in considerazione dell'unicità ed inscindibilità del relativo oggetto, non è suddivisibile in lotti funzionali, ma è costituito da un unico lotto, ex art. 51, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Con la presentazione del Documento di Offerta per l'acquisizione del servizio manutentivo ordinario per il triennio 2023-2025, il concorrente si impegna contrattualmente ad eseguire anche ogni ulteriore intervento che si rendesse necessario nel periodo contrattuale oltre a quelli di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, sino all'importo massimo pari a € 7.500,00 IVA esclusa suddiviso nel seguente modo:

importo per competenze € 2.500,00 (o.f.e.) anno 2023;

importo per competenze € 2.500,00 (o.f.e.) anno 2024;

importo per competenze € 2.500,00 (o.f.e.) anno 2025;

Tali interventi saranno regolati da specifica Richiesta di Offerta (RdO) attraverso posta elettronica certificata (PEC).

DURATA DELL'APPALTO

Il contratto di servizio della pulizia pozzetti di calma della rete mareografica per il monitoraggio dei parametri meteomarinari del Centro Previsione e Segnalazione Maree del Comune di Venezia per il triennio 2023-2024-2025 con il fornitore prescelto avrà durata sino al completamento della fornitura richiesta nelle quantità e con le caratteristiche dettagliate nell'allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale: inizierà a decorrere dalla data del Verbale Consegna dei lavori e si dovrà concludere inderogabilmente entro e non oltre il 31.12.2025.

DOCUMENTI DI APPALTO

La documentazione per l'affidamento comprende:

- Disciplinare per l'affidamento del servizio
- Documento di gara unico europeo (DGUE), redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000
- Dichiarazione integrativa a corredo dell'offerta
- Protocollo di Legalità sottoscritto in data 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto
- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e ALLEGATI:
 - ALLEGATO A Relazione Tecnica
 - ALLEGATO B Schede dei Siti e dei Rischi specifici
 - ALLEGATO C DUVRI Sez_01_ Informazioni per appaltatore
 - ALLEGATO D DUVRI sez_02_ Stima dei costi
 - ALLEGATO E DUVRI sez_03_ Informazione per il committente
- Attestazione Sopralluogo

LUOGO DI ESECUZIONE E SOPRALLUOGO

Il luogo e le modalità di esecuzione del servizio di manutenzione sono dettagliatamente indicati nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

E' richiesto tassativamente, a pena esclusione dalla procedura di affidamento, l'effettuazione di specifico sopralluogo che consenta alle aziende di valutare lo stato attuale dei luoghi, dei locali e degli impianti interessati dal servizio oggetto dell'appalto, al fine di consentire al concorrente la piena assunzione di responsabilità della propria offerta e della conseguente perfetta conoscenza delle condizioni di servizio richieste. Del sopralluogo sarà rilasciata dal Responsabile del Procedimento, o da suo delegato, idonea attestazione da produrre in sede di Offerta.

A tal fine, si invita a contattare il P.I. Stefano Michielutti nella qualità di Tecnico Referente, tel. 041/2748551, e-mail stefano.michielutti@comune.venezia.it per concordare la data e l'ora del sopralluogo, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della RdO inviata tramite PEC.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente dell'operatore economico concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

CHIARIMENTI

Ogni richiesta di chiarimento o informazione sulla procedura di affidamento o sul contenuto della fornitura oggetto di affidamento, deve essere formulata, entro e non oltre 5 (cinque) giorni indicato nella RdO, tramite PEC.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato nella RdO. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno comunicate ai concorrenti tramite PEC: le stesse costituiscono documentazione per l'affidamento al pari di quella elencata precedentemente.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se ancora non costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

REQUISITI GENERALI

Per essere ammessi a partecipare alla procedura i soggetti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale (insussistenza dei motivi di esclusione) di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dei seguenti requisiti minimi di:

Idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

- Iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad altro Albo, ove previsto, per l'attività inerente l'oggetto del servizio in affidamento.
- Abilitazioni previste dalla vigente normativa e richieste per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.

Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

- **Fatturato globale medio annuo** riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad euro 50.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto a comprova della solidità finanziaria dell'operatore economico concorrente

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- x per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- x per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Codice, l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

- **Aver svolto** almeno un servizio analogo a quello oggetto del presente appalto negli ultimi tre anni di importo complessivo non inferiore ad euro 10.000,00.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- x autocertificazione dei servizi analoghi svolti, con l'indicazione dell'amministrazione/ ente contraente, dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- x originale o copia autentica delle attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 83, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa che la richiesta del fatturato medio annuo e specifico assume particolare importanza al fine di poter selezionare fornitori dotati di: capacità economica proporzionata al valore del contratto tale da garantire la congruità della capacità produttiva con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato; capacità di far fronte alle occorrenze di anticipazione di spesa funzionale al puntuale assolvimento degli obblighi scaturenti dall'affidando servizio con particolare riferimento agli oneri del personale; capacità tecniche ed organizzative idonee a garantire un elevato livello qualitativo del servizio.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad altro Albo, ove previsto, per l'attività inerente l'oggetto del servizio in affidamento, deve essere posseduto

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alle capacità tecnico - professionali nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad altro Albo, ove previsto, per l'attività inerente l'oggetto del servizio in affidamento, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal consorzio,

che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla procedura (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di affidamento, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di **dieci giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [*ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi*].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura di affidamento sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della procedura di affidamento sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto via PEC, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare potrà essere subappaltato secondo il dispositivo e alle condizioni previste all'articolo 105, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183), fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Vedere anche il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

L'offerta, a pena di esclusione, è corredata da:

- **una garanzia DIGITALE provvisoria** intestata al Comune di Venezia, come definita dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per € 616,50, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora il concorrente risulti

affidatario, con firma digitale del sottoscrittore. Tale dichiarazione non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Venezia P.I. 00339370272 - Intesa San Paolo s.p.a. - **IBAN: IT07Z0306902126100000046021** indicando la seguente causale: *cauzione provvisoria relativa alla RdO per l'Affidamento del **servizio di pulizia pozzetti di calma della rete mareografica per il monitoraggio dei parametri meteomarinari del Centro Previsione e Segnalazione Maree del Comune di Venezia per il triennio 2023-2025.***
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste di cui all'art. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.Lgs. 50/2016" pubblicato sul S.O. n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10.04.2018;
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. riportare l'autentica della sottoscrizione, qualora non sottoscritta con firma digitale;
8. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da parte del consorzio e/o delle consorziate.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es: marcatura temporale)

E' sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, ecc.).

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE OFFERTA

Si procederà all'invio di una Richiesta di Offerta (RdO) tramite PEC. Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, esclusivamente al Protocollo Generale del Comune di Venezia – Ca' Farsetti - San Marco n. 4137 - 30124 Venezia.

Il plico deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno __/__/2023, esclusivamente al Protocollo Generale del Comune di Venezia – San Marco n. 4137.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura:

Da far pervenire all'Area Polizia Locale e Sicurezza del Territorio, Settore Protezione Civile, Rischio Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree - Palazzo Cavalli San Marco, 4090 – 30124 Venezia

Affidamento triennale 2023/2025 del servizio della pulizia pozzetti di calma della rete mareografica per il monitoraggio dei parametri meteomarini del Centro Previsione e Segnalazione Maree del Comune di Venezia

Scadenza offerte: __/__/2023 Non aprire

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione, è obbligatoriamente redatto in lingua italiana o corredato da traduzione giurata; le linee guida per la compilazione, sono reperibili al seguente indirizzo:

<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di appalto.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, avvelendosi preferibilmente del modello C di dichiarazione.

Dichiarazione integrativa a corredo dell'offerta

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (vedi documenti di gara).

Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo o statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato del contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Garanzia a corredo dell'offerta

Ai fini della partecipazione alla presente procedura ciascun operatore può assolvere agli obblighi di cui all'art. 93 secondo una delle modalità di seguito indicate:

1. presentazione delle seguenti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:
 - di aver costituito garanzia provvisoria, nella misura pari al 2% del valore del presente appalto per € 616,50;
 - di aver ottenuto l'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario **(La presente dichiarazione non è richiesta per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).**

NB: Tali dichiarazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000 e sottoscritte dovranno riportare gli estremi completi del/i documento/i che comprovano l'avvenuta costituzione della garanzia e l'assunzione dell'impegno a prestare garanzia definitiva ed a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura o essere accompagnata da copia fotostatica del documento di garanzia.

Oppure

2. allegare la fideiussione:
 - sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
ovvero, in alternativa,
 - sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005.

NB: Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo: in particolare, si precisa che non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo, anche se sottoscritta digitalmente dal concorrente.

La mancata presentazione delle dichiarazioni o della documentazione sopra riportate ai punti n. 1 e n. 2 ovvero l'incompletezza/irregolarità delle stesse rappresenta – anche ai fini di cui all'art. 83 co. 9 del Codice – rappresenta causa di esclusione.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Per fruire di dette riduzioni il concorrente deve documentare nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

Capitolato Speciale d'Appalto

Copia sottoscritta per accettazione del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

D.U.V.R.I.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze Sez_01_Informazioni_per appaltatore, Sez_02_Stima_dei_costi e Sez_03_informazione_per_committente completati dove necessario e sottoscritti per accettazione.

CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, dovrà inserire in busta chiusa la propria offerta economica.

L'offerta economica dovrà contenere i seguenti elementi:

- offerta a ribasso sull'importo posto a base di appalto, in cifre e in lettere, IVA esclusa;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.

Detti costi, relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa, dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta;

- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Saranno **esclusi dalla partecipazione alla procedura di appalto i soggetti che non avranno effettuato il sopralluogo prima della presentazione dell'offerta.**

Saranno escluse le offerte provenienti da soggetti che si trovano nelle condizioni previste come motivi di esclusione dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché le offerte che non risultano conformi ai requisiti minimi di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alle condizioni richieste dal presente Disciplinare.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione per l'affidamento potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Si assume quale criterio di aggiudicazione, per selezionare le offerte, quello del prezzo più basso di cui all'art. 36, comma 9bis del D.Lgs. n. 50/2016 osservando le indicazioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

- l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta conveniente per l'Amministrazione;
- l'aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica dei requisiti di legge;
- in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio, previo esperimento di tentativo di migliororia.

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile procede ai vari adempimenti previsti dalle operazioni per l'affidamento. In primo luogo sarà esaminata la documentazione amministrativa, ammettendo alla procedura soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dal

presente avviso. Dopo aver concluso le operazioni per l'affidamento, l'Autorità che presiede la procedura procede a predisporre e dichiarare la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto. La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è sottoposta ad approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, provvede all'aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale all'accettazione dell'offerta dell'appalto.

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti successivo alla stipula del contratto, è prevista la risoluzione dello stesso e il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. La verifica della congruità delle offerte si uniforma alle prescrizioni di cui all'art. 97, D.Lgs. 50/2016. Questo Punto Ordinante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio oggetto di gara, qualora ritenesse, a proprio insindacabile giudizio e/o per ragioni di pubblico interesse, non soddisfacenti le relative offerte pervenute. Il preventivo-offerta non sarà impegnativo per questa Amministrazione se non dopo l'avvenuta conferma d'ordine.

STIPULA DEL CONTRATTO

Sulla base delle Offerte inviate dai fornitori, il Committente, secondo il criterio di valutazione indicato nella RdO, procederà alla valutazione delle stesse e potrà accettarne una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RdO. Le condizioni del Contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore, sono quelle di cui al presente documento e per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla documentazione per l'affidamento.

La stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all'assegnazione dei lavori, e/o alla stipula del contratto senza che per questo le ditte partecipanti possono avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa od altro.

GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta osservanza di tutti gli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario è tenuto a costituire nei modi di legge e prima della stipula del contratto d'appalto, una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, eventualmente aumentata in conformità all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità ivi previste. La garanzia non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario, sempre che all'Ente appaltante non competa il diritto di incameramento della cauzione o parte della stessa. In ogni caso resta alla Stazione Appaltante pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale esso dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo. Sull'aggiudicatario grava l'obbligo, sotto pena di decadenza dell'affidamento dell'appalto, di reintegrare la cauzione ogni volta che ciò si renda necessario, entro il termine stabilito nel provvedimento e comunque non oltre 15 gg. dalla data di notifica del provvedimento stesso. Resta salvo per la Stazione Appaltante l'esperienza di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. In caso di polizza fideiussoria, la Stazione Appaltante ha facoltà di escutere a semplice richiesta.

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto relativo al presente appalto non può essere ceduto, a pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'aggiudicatario deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'Amministrazione ravvisi l'opportunità della diminuzione o soppressione parziale/totale del servizio contemplato dal presente disciplinare, per interventi legislativi o amministrativi o per cause di forza maggiore, si può dare luogo alla risoluzione parziale o totale del contratto.

Qualora l'aggiudicatario si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante avrà facoltà di ordinare ad altro aggiudicatario in base alla graduatoria di aggiudicazione, l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi costi all'aggiudicatario.

Fatte salve le norme ed adempimenti derivanti da leggi e regolamenti vigenti ed in particolare l'art. 108 del Codice, costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante PEC, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- subappalto non autorizzato dal Committente, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 24 del presente Capitolato speciale;
- mancato rispetto del Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia di cui all'art. 26;

Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi in cui si verifichi la sussistenza, dopo la sottoscrizione del contratto, di uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

RINUNCIA DELL'AGGIUDICAZIONE

Qualora l'aggiudicatario non intenda accettare l'assegnazione dell'appalto, sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Comune.

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Per quanto attiene alla fatturazione, la scrivente Amministrazione provvederà all'invio via PEC del modello relativo alla tracciabilità che dovrà essere debitamente compilato dal fornitore aggiudicatario, sottoscritto digitalmente e restituito via PEC al seguente indirizzo: protezionecivile.centromaree@pec.comune.venezia.it. Una volta ricevuta conferma da parte della Scrivente Amministrazione della correttezza di tale documentazione, il fornitore dovrà procedere all'invio della fattura elettronica secondo la vigente normativa.

Il pagamento del servizio avverrà, tramite bonifico bancario, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura.

Vedi anche il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

INDICAZIONE CIG E FLUSSI FINANZIARI

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. Il fornitore aggiudicatario dovrà inoltre garantire gli obblighi di tracciabilità di cui sopra, da parte di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

Vedi anche il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Vedi anche il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente procedura di gara, raccolti presso l'interessato dalla Area Polizia Locale e Sicurezza del Territorio, Settore Protezione Civile, Rischio Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree, Servizio Centro Previsione e Segnalazione Maree, Progetti, Sviluppo e Manutenzioni, è necessario fornire le seguenti informazioni:

Vedi anche il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

A. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

| | |
|--|---|
| Titolare del trattamento dei dati: | Comune di Venezia PEC: protezionecivile.centromaree@pec.comune.venezia.it Tel. 041 2748787 / 041 2748920 – Fax 041 2747978 |
| Responsabile della Protezione dei Dati: | rdp@comune.venezia.it protocollo@pec.comune.venezia.it |

B. Finalità e base giuridica

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

C. Oggetto della attività di trattamento

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività di trattamento: acquisizione dei dati personali, anche particolari quali i dati giudiziari, di persone fisiche in osservanza del codice dei contratti e della normativa antimafia; i dati possono essere trasmessi ad altri soggetti nel caso di accesso agli atti, di controversie giudiziarie, di verifiche su dati autocertificati e di trasmissione di dati ad autorità esterne in osservanza di disposizioni normative generali.

D. Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.

Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

E. Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

F. Comunicazione e diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.

Indicativamente, i dati vengono comunicati a: Enti di previdenza e assistenza, Amministrazione Finanziaria e Istituti di Credito per i pagamenti, Società Venis S.p.A., uffici giudiziari e possono essere comunicati anche ai partecipanti alla procedura.

G. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati permanentemente ai sensi del "Piano di Conservazione" del Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia.

H. Diritti dell'Interessato

In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente Responsabile del Settore Protezione Civile, Rischio Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del regolamento UE 2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto 2, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriore informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del regolamento stesso.

I. Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

L. Obbligo di comunicazione di dati personali

In base all'art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per la partecipazione alla procedura in oggetto ed è un requisito necessario per la conclusione del contratto. La mancata comunicazione dei dati, pertanto, comporta l'esclusione dalla procedura o l'impossibilità di stipulare il contratto in caso di aggiudicazione.

Ufficio competente: Settore Protezione Civile, Rischio Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree

Responsabile dell'istruttoria: Leonardo Boato tel. 041-2748583 email leonardo.boato@comune.venezia.it

Responsabile del procedimento: Marco Favaro tel. 041-2748920 email marco.favaro@comune.venezia.it

Responsabile dell'emanazione dell'atto finale: Dott. Marco Agostini

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 90, dell'art. 6 del dpr n. 62 del 2013 e dell'art. 7, comma 13, del Codice di Comportamento interno.